



Amministrazione Provinciale Dell'Aquila

Settore Viabilità

N. di protocollo riportato a margine.

OGGETTO: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale"- Obbligo per tutti i veicoli di essere muniti ovvero avere a bordo mezzi antisdruciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio per il periodo compreso dal 15.11.2022 al 15.04.2023. TRASMISSIONE ORDINANZA N. 86 del 04/11/2022.

Alla PREFETTURA di L'Aquila

All'ANAS S.P.A. L'Aquila

Alla PROVINCIA di Chieti

Alla PROVINCIA di Pescara

Alla PROVINCIA di Teramo

Ai COMUNI della Provincia

Alla QUESTURA di L'AQUILA

Al COMPARTIMENTO di POLIZIA STRADALE di L'Aquila

Al COMANDO CARABINIERI di L'Aquila

Alla REGIONE ABRUZZO-ASSESSORATO AI TRASPORTI di Pescara

Al COMANDO VIGILI DEL FUOCO di L'Aquila

Alla CROCE ROSSA di L'Aquila

Al SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 sede di L'Aquila

Alla TUA sede di L'Aquila e Chieti

Al C.C.I.S.S. – c/o sede RAI - Roma

Ai COLLABORATORI AREA TECNICA

Alla POLIZIA AMBIENTALE della Provincia dell'Aquila

(protocollo.prefaq@pec.interno.it)
(anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it)
(protocollo@pec.provincia.chieti.it)
(viabilita@pec.provincia.pescara.it)
(provincia.teramo@legalmail.it)

(urp.quest.aq@pecps.poliziadistato.it)
(sezpolstrada.aq@pecps.poliziadistato.it)
(tag24242@pec.carabinieri.it)
(dpe018@pec.regione.abruzzo.it)
(com.laquila@cert.vigilfuoco.it)
(protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)
(protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)
(tuapec@pec.tuaabruzzo.it)
(dg.ss-div5@mit.gov.it)
SEDE
(poliziaambientale@provincia.laquila.it)

Si trasmette copia dell'ordinanza con cui è stato disposto che tutti i veicoli che circolano lungo le strade gestite da questa Provincia siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio per il periodo compreso dal 15.11.2022 al 15.04.2023.

I collaboratori di Area Tecnica sono incaricati di apporre la prescritta segnaletica regolamentare.

IL DIRIGENTE del SETTORE
(Ing. Nicolino D'Amico)





*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Viabilità*

ORDINANZA n° 86 del 04/11/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ'

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (*ovvero art. 7, comma 1, lett. a)*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 – 16.01.2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 transitano sulla rete viaria di competenza della Provincia dell'Aquila devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdruciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdruciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del



*AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Settore Viabilità*

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdruciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale del tipo di quella riportata in allegato B della citata Direttiva Prot. RU\1580 – 16.01.2013.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR – Regione Abruzzo, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

IL DIRIGENTE del SETTORE

(Dott. Ing. Nicolino D'Amico)

